




REGOLAMENTO

PROCEDURE ACQUISIZIONE

LAVORI, BENI, SERVIZI E

FORNITURE



Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 7 marzo 2018



REGOLAMENTO PROCEDURE ACQUISIZIONE LAVORI, BENI, SERVIZI E FORNITURE

Definizioni

Nell'ambito del presente Regolamento saranno utilizzate, sia al singolare che al plurale, le seguenti definizioni:

- i) "Società", da intendersi SEI Toscana S.r.l.;
- ii) "Servizio", da intendersi il servizio di igiene urbana affidato alla Società dall'ATO Toscana Sud;
- iii) "Operatore", da intendersi il soggetto che potrà formulare la proposta di acquisizione di lavori, servizi e/o forniture alla Società;
- iv) "Fornitore" il soggetto – iscritto all'Albo Fornitori - al quale la Società affida un appalto di lavori, beni, servizi e/o forniture.

Parte I

Principi, Oggetto, Soglie di riferimento e Requisiti fornitori

Art. 1 – Principi e Oggetto

1.1 La Società è un soggetto imprenditoriale che opera al di fuori della disciplina pubblica di cui al d.lgs. 50/2016 (come, peraltro, confermato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con Parere n. 47/13, Prot. 38354 del 26.03.2014). In ogni caso, se pur non tenuta, la Società medesima ha deciso di adottare il presente Regolamento al fine di dotarsi di procedure standard per l'acquisizione di lavori, servizi, beni e forniture.

1.2 Con il presente regolamento la Società intende dunque disciplinare le procedure di acquisizione di:

- i) lavori non strettamente strumentali alla gestione del servizio di igiene urbana oggetto del Contratto di Servizio concluso con ATO Toscana Sud in data 27.03.2013 e successive modifiche;
- ii) servizi;
- iii) beni e forniture (con esclusione della fattispecie di "fornitura e distribuzione di beni di consumo per i servizi di raccolta ad utenza", disciplinata dall'Accordo Integrativo al Contratto di Servizio del 29.07.2016, a rogito del Notaio Roberto Ceni di Siena, Rep. 36101, Racc. 21764).

1.3 - Per i lavori strumentali al servizio oggetto di concessione, quando le opere pubbliche diventino di proprietà del Comune e/o dell'ATO Toscana Sud, trova applicazione quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici applicabile, *ratione temporis*; per i lavori già indicati nel bando di gara della concessione del Servizio, rimane ferma la possibilità di eseguirli per il tramite dei soci di Sei Toscana S.r.l. in possesso dei requisiti di legge richiesti ai fini dell'esecuzione.

1.4 -Per l'acquisizione del materiale da fornire alle Amministrazioni Comunali, la Società è tenuta ad avviare procedure concorsuali pubbliche, procedendo all'acquisizione di forniture serventi all'intera annualità e di valore riferito ad essa, secondo le procedure definite dalla vigente normativa per le ipotesi sopra soglia comunitaria, senza possibilità di procedere ad affidamenti per importi inferiori e non in ragione di esigenze di indifferibilità ed urgenza che dovranno in ogni caso essere rappresentate all'Autorità e da questa approvate, il tutto secondo le previsioni del richiamato Accordo Integrativo al Contratto di Servizio del 29.07.2016, a rogito del Notaio Roberto Ceni di Siena, Rep. 36101, Racc. 21764.

Art. 2 – Soglie di riferimento

2.1 - Le procedure di acquisizione variano in funzione dei seguenti importi, da intendersi al netto di IVA ed eventuali contributi previdenziali:

i) fino ad euro 40.000,00 (quarantamila/00): individuazione diretta del Fornitore;

ii) da euro 40.001,00 ad euro 200.000,00: selezione del Fornitore mediante richiesta di almeno tre preventivi;

iii) da euro 200.001,00: selezione del Fornitore mediante richiesta di almeno cinque preventivi o selezione aperta.

2.2 - In caso di contratti con durata pluriennale, le predette soglie devono essere incrementate del 100%.

Art. 3 – Requisiti Fornitori

3.1 - Fatti salvi tutti gli eventuali requisiti (in particolare, di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo) che la Società decida di richiedere nell'ambito delle procedure per la selezione dell'offerente, e precisato fin da ora che la Società procederà ad affidare servizi, forniture e/o lavori solo a favore di operatori economici regolarmente iscritti al proprio Albo Fornitori, come disciplinato nella Parte IV del presente Regolamento, ciascun Operatore/Fornitore dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, con la quale attesti/confermi, anche ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m., che:

1) non è stata pronunciata [a suo carico] condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per alcuno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis

- ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio – quali soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 - non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

- 3) nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o misura interdittiva, con riferimento alle previsioni di esclusione indicate nei precedenti punti 1 e 2. In ogni caso, non sussistono motivi di esclusione e di divieto anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e che non sussistono motivi di esclusione quando il reato sia stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, come previsto dall'art. 80, co. 3, d.Lgs. 50/2016;
- 4) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5) Anche in riferimento a ciascun subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016, l'Operatore/Fornitore dovrà rilasciare/confermare dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000, con la quale attesti, anche ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m., che:
- a) non sussistono gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 d.lgs. 50/2016;

b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 d.lgs. 50/2016;

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 d.lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

e) non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 d.lgs. 50/2016;

f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) non presenta nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) è in possesso e presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero l'autocertificazione attestante la sussistenza del medesimo requisito;

l) pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 6) Non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo.
- 7) Non si trova in una delle situazioni di cui al comma 1 del presente articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del presente articolo, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

3.2 – La perdita del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, così come il sopraggiungere anche di uno solo dei motivi di esclusione di cui al comma precedente costituirà causa sopravvenuta di esclusione dell'Operatore dalla procedura di acquisizione/causa di risoluzione/recesso dell'eventuale contratto concluso con il Fornitore.

Parte II

Procedure individuazione Fornitore

Art. 4 – Individuazione diretta del Fornitore

4.1 – In riferimento agli acquisti per cui è prevista la possibilità di affidamento diretto, si procede alla individuazione del Fornitore, alla richiesta a quest'ultimo di offerta ed alla successiva negoziazione con il medesimo, anche senza la richiesta di più preventivi. Resta ferma in ogni caso la necessaria iscrizione del Fornitore individuato all'Albo Fornitori della Società, di cui alla Parte IV del Regolamento.

4.2 - In riferimento agli acquisti/affidamenti per cui è prevista la possibilità di affidamento diretto, fatta salva la possibilità di contrattualizzare il rapporto, lo stesso potrà definirsi anche previa proposta vincolante da parte del Fornitore e relativa accettazione da parte di SEI Toscana S.r.l.. Prima dell'accettazione/contrattualizzazione, in ogni caso, il Fornitore dovrà essere iscritto all'Albo Fornitori e, tra l'altro, dovrà aver reso la dichiarazione ex DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Art. 5 – Procedure di selezione tramite richieste di preventivi

5.1 - In riferimento alle procedure per cui si è prevista la necessaria richiesta di più preventivi, il numero minimo di preventivi previsti dal precedente art. 2 è subordinato alla presenza sul mercato di tale numero di soggetti idonei.

5.2 - La selezione degli Operatori ai quali richiedere il preventivo potrà avvenire, indifferentemente, con una o più delle seguenti modalità:

- i) sulla base di informazioni desumibili dal mercato in funzione del tipo di prestazione richiesta;
- ii) sulla base dell'Albo Fornitori che la Società ha istituito, secondo le modalità di cui alla Parte IV del presente Regolamento;
- iii) sulla base di un'indagine di mercato, da avviarsi tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società;

fatta in ogni caso salva la possibilità per la Società di individuare ulteriori forme di pubblicità.

5.3 - Gli Operatori selezionati vengono invitati a presentare offerta mediante l'invio di una lettera di invito contenente l'oggetto della richiesta di preventivo, nonché, eventualmente:

- i) requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi o ulteriori, il cui possesso da parte dell'Operatore potrà essere richiesto dalla Società come elemento necessario per la formulazione della proposta oppure solo come criterio di valutazione che concorre all'individuazione della migliore proposta;
- ii) elementi migliorativi da valutare in sede di individuazione della migliore proposta;
- iii) contenuto minimo della proposta del singolo Operatore;
- iv) garanzie a sostegno della serietà della proposta;
- v) criteri di scelta dell'Operatore;
- vi) termine per l'Operatore entro il quale avanzare la proposta.

5.4 - Sia la lettera di invito che la successiva proposta dell'Operatore potranno essere recapitate a mezzo PEC.

Art. 6 – Procedure di selezione tramite selezione aperta

6.1 - In riferimento alle procedure per cui è prevista la facoltà di selezionare il Fornitore tramite selezione aperta, con avviso da pubblicarsi sul sito internet della Società, fatta salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicità, l'avviso di selezione, oltre all'oggetto della acquisizione, potrà riportare eventualmente:

- i) requisiti economico-finanziari e/o tecnico-organizzativi o ulteriori, il cui possesso da parte dell'Operatore potrà essere richiesto dalla Società come elemento necessario per la formulazione della proposta oppure solo come criterio di valutazione che concorre all'individuazione della migliore proposta;
- iii) elementi migliorativi da valutare in sede di individuazione della migliore proposta;
- iv) contenuto minimo della proposta del singolo Operatore;
- v) garanzie a sostegno della serietà della proposta;
- vi) criteri di scelta dell'Operatore;
- vii) termine per l'Operatore entro il quale avanzare la proposta.

Art. 7 – Valore giuridico delle proposte avanzate

7.1 - Nelle lettere di invito e negli avvisi di selezione dovrà essere precisato che le proposte avranno per gli Operatori il carattere della irrevocabilità, ex art. 1329 cod. civ., e che queste ultime non sono in alcun modo vincolanti per SEI Toscana S.r.l., fermo quanto precisato al successivo art. 8.

7.2 – Nelle lettere di invito si chiederà agli offerenti di prendere espressamente atto, rinunciando al riguardo ad ogni pretesa, dei diritti di preferenza eventualmente spettanti ad alcuni soci, ai sensi dei patti parasociali vigenti, nel senso che, nel caso in cui uno dei predetti soci presenti un'offerta e questa risulti equivalente – sia per caratteristiche tecniche che per condizioni e termini economici - alla migliore offerta presentata da altro soggetto - SEI Toscana accorderà preferenza al socio.

Art. 8 - Individuazione e contrattualizzazione del Fornitore

8.1 – La Società, una volta ricevute le proposte irrevocabili, procederà alla valutazione delle stesse secondo gli eventuali criteri indicati nella lettera di invito o nell'avviso di selezione, e comunque in base ad una motivata comparazione tra le proposte medesime.

8.2 Nel caso di selezione tramite richiesta di preventivi, SEI Toscana potrà avviare una fase di negoziazione diretta con gli Operatori invitati nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

8.3 Nel caso di selezione aperta, SEI Toscana avrà la facoltà di richiedere agli Operatori che hanno presentato le 3 (tre) offerte migliori un'ulteriore offerta migliorativa, assegnando agli stessi un medesimo termine per la presentazione.

8.4 Resta in ogni caso ferma la possibilità per SEI Toscana S.r.l. di non procedere alla formalizzazione di alcun acquisto/affidamento.

8.5 - Per acquisti superiori alla soglia per la quale, ai sensi del presente Regolamento, è in facoltà di SEI Toscana S.r.l. procedere all'individuazione diretta del Fornitore, si procederà alla verbalizzazione delle diverse fasi della trattativa; in detto/i verbale/i, si dovranno individuare i profili economici e/o tecnici che hanno portato alla individuazione del Fornitore, comparando le varie proposte ricevute.

8.6 – Sarà cura di Sei Toscana S.r.l. comunicare l'esito della selezione effettuata secondo le seguenti modalità:

- nel caso di selezione tramite richiesta di preventivi: a mezzo comunicazione scritta (anche a mezzo PEC) ai singoli partecipanti;
- nel caso di selezione aperta: a mezzo avviso pubblicato sul sito internet aziendale per almeno 5 giorni lavorativi.

Rimane nella facoltà di SEI Toscana S.r.l., in particolar modo per le procedure di maggiore complessità dal punto di vista tecnico e di maggior rilievo economico, prevedere anche la costituzione di apposite Commissioni chiamate a valutare il contenuto delle diverse proposte pervenute.

8.7 – Al termine della negoziazione, si procede alla redazione del relativo contratto da stipulare con il Fornitore, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.3 in relazione agli acquisti per i quali si è proceduto all'individuazione del Fornitore mediante affidamento diretto.

Parte III Procedure d'urgenza

Art. 9 – Ragioni di urgenza

9.1 – Le ragioni di urgenza che legittimano la deroga al rispetto delle procedure di cui al presente Regolamento possono riguardare, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, ragioni di sicurezza, pubblica incolumità e/o gravi interruzioni di servizio.

Art. 10 – Individuazione e contrattualizzazione del Fornitore in caso di urgenza

10.1 – Nell'ipotesi in cui ricorrano ragioni di urgenza, il Fornitore sarà individuato con il ricorso ad una o più delle seguenti modalità:

- i) sulla base di informazioni desumibili dal mercato in funzione del tipo di prestazione richiesta;
 - ii) sulla base dell'Albo Fornitori istituito dalla Società, secondo le modalità di cui alla Parte IV del presente Regolamento;
 - iii) sulla base di un'indagine di mercato, da avviarsi tramite avviso pubblicato sul sito internet della Società,
- fatta in ogni caso salva la possibilità di individuare ulteriori forme di pubblicità.

10.2 – Ai fini della contrattualizzazione del Fornitore individuato in via d'urgenza, trovano applicazione gli art. 4.3 e 8.7.

Parte IV Albo Fornitori

Art. 11 –Albo Fornitori

11.1 - SEI Toscana S.r.l., per l'acquisizione di lavori, servizi, beni e forniture di cui al precedente art. 1.1, ha istituito un Albo Fornitori, suddiviso, al suo interno, per classe merceologica.

Art. 12– Utilizzo Albo Fornitori

12.1 – L'Albo Fornitori costituisce uno strumento tramite il quale la Società, in alternativa alle informazioni desumibili dal mercato ed alle indagini di mercato - di cui rispettivamente al precedente art. 5.2.i) e 5.2.iii) - potrà individuare i soggetti a cui inviare la richiesta di preventivi.

12.2 – L'Albo Fornitori potrà essere utilizzato altresì in caso di affidamenti diretti e di procedure d'urgenza.

12.3 – Fatta salva la possibilità che la Società inviti a presentare offerta anche Operatori non (ancora) iscritti al proprio Albo Fornitori, senza che i soggetti già iscritti all'Albo Fornitori possano avanzare alcun tipo di contestazione o pretesa nei confronti della Società, l'affidamento di servizi, forniture e/o lavori sarà in ogni caso subordinato alla previa, regolare iscrizione all'Albo Fornitori di SEI Toscana S.r.l..

Art. 13 – Iscrizione Albo Fornitori

13.1 - Possono iscriversi all'Albo Fornitori tutti gli Operatori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

13.2 - Le modalità di accesso, le istruzioni per l'iscrizione, nonché la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet aziendale (<http://www.seitoscana.it/>).

13.3 - L'Operatore interessato ad iscriversi all'Albo Fornitore può farlo in qualunque momento, in quanto l'Albo Fornitori è sempre accessibile.

13.4. L'iscrizione all'Albo Fornitori è requisito necessario (ma non sufficiente) per l'affidamento di servizi, forniture e/o lavori da parte di SEI Toscana S.r.l..

13.4 - L'iscrizione nell'Albo Fornitori non garantisce l'affidamento di una fornitura, di un servizio o di un lavoro, con la conseguenza che gli Operatori iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della loro iscrizione, non sia dato corso ad acquisizioni o a richieste di offerta per la/le categoria/e merceologica/he rispetto alle quali essi risultino iscritti ovvero qualora non sia stato possibile selezionare tutti gli iscritti dell'Albo Fornitori.

Art. 14 – Aggiornamento Albo Fornitori

14.1 - Con cadenza almeno annuale rispetto alla data della singola iscrizione, gli iscritti all'Albo Fornitori dovranno curare l'aggiornamento dei loro dati.

14.2 - Si considerano aggiornamento dell'Albo Fornitori:

- i) le eventuali variazioni e/o integrazioni dei dati delle imprese già iscritte che non comportano un cambiamento tale da configurarsi come nuova iscrizione;
- ii) la sospensione e/o cancellazione degli Operatori iscritti che abbiano perso i requisiti di iscrizione.

Art. 15 - Cancellazione Albo Fornitori

15.1 – Gli Operatori rimangono iscritti nell'Albo Fornitori fino a quando non intervenga provvedimento di cancellazione motivato di SEI Toscana S.r.l..

15.2 - L'eventuale provvedimento di cancellazione sarà assunto in tutte le ipotesi in cui SEI Toscana S.r.l. dovesse ritenere giustificata detta cancellazione; fin da ora si rileva che costituiranno causa di cancellazione le seguenti circostanze:

- i) cessazione dell'attività;
- ii) omessa e falsa dichiarazione;
- iii) perdita dei requisiti dichiarati e posseduti;
- iv) gravi irregolarità o negligenze accertate.

15.3 - Con la sola iscrizione all'Albo Fornitori gli Operatori prendono atto, riconoscono e accettano le cause di cancellazione come sopra indicate.

Art. 16 – Gestione Albo Fornitori

16.1 - L'Albo Fornitori viene gestito mediante piattaforma informatica predisposta su due livelli:

- i) uno interno, riservato all'ufficio di SEI Toscana S.r.l. incaricato della gestione dell'Albo Fornitori, per la consultazione dell'elenco di tutti gli Operatori iscritti, articolato per categorie merceologica e sotto categorie, e l'accesso alla documentazione fornita dagli Operatori stessi ai fini dell'iscrizione;
- ii) l'altro esterno, per la visione delle modalità di iscrizione all'Albo Fornitori, la consultazione dell'elenco delle categorie merceologiche disponibili per l'iscrizione e per l'avvio della procedura di registrazione all'Albo Fornitori.

16.2 - I soggetti che si sono iscritti nell'Albo Fornitori sono tenuti ad aggiornare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione e/o la perdita dei requisiti.

16.3 – La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora sia impossibile contattare i Fornitori iscritti i cui dati sono stati variati e non comunicati.

Art. 17 – Criteri di scelta dei Fornitori

17.1 - La scelta degli Operatori/dei Fornitori da invitare alle singole procedure e dei Fornitori con i quali concludere un affidamento diretto è rimessa alla discrezionalità della Società.

Parte V

Cause di esclusione di applicazione del presente Regolamento

Art. 18 – Contratti Esclusi

18.1 Fermo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento, quest'ultimo non trova applicazione per i contratti aventi ad oggetto:

- i) acquisto o locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- ii) acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- iii) servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- iv) servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- v) rapporti di lavoro, servizi di collocamento e reperimento di personale;
- vi) servizi di ricerca e sviluppo;
- vii) servizi bancari e finanziari;
- viii) servizi alberghieri e di ristorazione
- ix) servizi legali;
- x) servizi relativi all'istruzione, anche professionale;
- xi) incarichi di natura fiduciaria.

18.2 – Il presente Regolamento non trova altresì applicazione per acquisizioni di beni, servizi e/o forniture che comportino un impegno di spesa inferiore ad euro 1.000,00.

Art. 19 – Società Veicolo

19.1 – Il presente Regolamento non trova applicazione nell'ipotesi in cui il Fornitore sia rappresentato da una società veicolo partecipata da Sei Toscana S.r.l..